

L'articolo 2 della Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 1 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023) ha disposto:

- al comma 2, che venisse allegata alla legge stessa, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell'aliquota dell'**addizionale regionale all'IRPEF**, con l'indicazione, distintamente per ogni scaglione di reddito imponibile, dell'aliquota di base di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, della maggiorazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della l. 311/2004, nonché della maggiorazione di cui al comma 1 ([Allegato B](#));
- al comma 4, che venisse allegata alla legge stessa, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell'aliquota dell'**IRAP** di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, con l'indicazione, distintamente per settori di attività e categorie di soggetti passivi, dell'aliquota di base e della maggiorazione, previste ai sensi dell'articolo 16, commi da 1 a 3, del d.lgs. 446/1997 e successive modifiche ([Allegato C](#)).